COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Prov. di Latina

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Testo originario approvato con delibera di C.C. n. 36/2000
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche apportate con delibera di C.C. n. 27/2001
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche apportate con delibera di C.C. n. 4/2009
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche apportate con delibera di C.C. n. 23/2019
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche apportate con delibera di C.C. n. 27/2024

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.	1	OGGETTO E FINALITAô DEL REGOL	Pag.	2
ART.	2	DEFINIZIONE DI ENTRATE	ñ	2
ART.	3	REGOLAMENTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATE	ñ	2
ART.	4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE	ñ	3
ART.	5	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	ñ	3

TITOLO II : GESTIONE DELLE ENTRATE

ART.	6	FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE	ñ	3
ART.	7	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	ñ	4
ART.	8	ATTIVITAô DI VERIFICA E CONTRO	ñ	4
ART.	9	POTERI ISPETTIVI	ñ	5
ART.	10	ATTIVITAô DI LIQUIDAZIONE	ñ	5
ART.	11	ATTIVITAô DI ACCERTAMENTO E RET	ñ	5
ART.	12	SANZIONI TRIBUTARIE ïPRINCIPI GENERALI	ñ	5
ART.	12bis	RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTI	ñ	6
ART.	13	INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	ñ	6

TITOLO III : RISCOSSIONE ATTIVITAô DI

ART.	14	RISCOSSIONE COATTIVA	ñ	7
ART.	15	ATTIVITAô DI RISCOSSIONE V	ñ	7
ART. 15 Bis		Canoni di locazione o affitto di beni comunali e occupazione suolo pubblico		7
ART.	16	DILAZIONE DI PAGAMENTO	ñ	7
ART.	16 bis	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI		9
ART	17	RIMBORSO DELLE SOMME NON DOVUTE	ñ	10
ART.	17 bis	Compensazione delle obbligazioni tributarie dello stesso tributo	ñ	10
ART:	17 ter	Compensazione tra tributi diversi	ñ	10
ART.	17quater	Compensazione tra debiti e/o crediti diversi	ñ	11

TITOLO IV : ATTIVITAô CONTENZIOSA E STRUMENTI

ART.	18	CONTENZIOSO	ñ	11
ART.	19	AUTOTELA	ñ	11
ART.	20	ACCERTAMENTI CON ADESIONE	ñ	12

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART.	21	NORME DI RINVIO	ñ	12
ART.	22	ENTRATA IN VIGORE	ñ	12

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei princìpi contenuti nel DLgs n. 267/2000, nonché nella L. n. 212/2000 e nell'articolo 1, commi da 158 a 169, disposizioni della L.R. n. 54/1998 e della L.R. n. 6/2014 e delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del DLgs n. 446/1997.
2. Il presente Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; reca la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché delle attività relative al versamento, all tributi e delle altre entrate comunali; prevede le relative procedure, competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto comunale, nel regolamento di contabilità ed in coerenza con le disposizioni portate dai regolamenti delle singole entrate, aventi ad oggetto la relativa disciplina specifica.
3. Il Regolamento disciplina inoltre, per qu autotutela, le condizioni della tutela giurisdizionale e gli istituti deflattivi del contenzioso.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garan amministrativa in ossequio ai principi dell'azione amministrativa in genere e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
5. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applica agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali uffici del Comune, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento (comunque derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato), i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali.

Art. 3
Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale (ai sensi della Circ. Min. Finanza n. 241/E del 29/12/2000), unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4
Determinazioni delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessaria, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualitÌ e nell anno.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate, a seconda della specifica competenza ai sensi di legge, con deliberazione dellôOrgano Ese (ai sensi dellôart. 172, lett. e del D.Lgs n. 267/0 entro i limiti stabiliti dalla legge per ci del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente allôinizio dellôe hanno effetto dal 1Á giorno dellôanno di ri suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente a vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedono apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che non modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di le cogente.

TITOLO I I
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta dellôente, anche in 24, assoc 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
affidamento mediante convenzione ad azienda s legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) affidamento in concessione mediante procedura di gara all 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

2 La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24.12.1994, n. 724

3 La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
4 Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile delle Entrate. Debbono essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5 Eô esclusa ogni partecipazione diretta degl entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate le risorse di entrata, determinate e medesime. c i f i c h
2. Il responsabile cura tutte le operazioni ut istruttoria di con liquidazione, di accertamento e sanzionatorie. lô a t t
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al D.P.R. n. 43/88 e con la procedura di cui al D.P.R. 602/73. Le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile della Direzione Entrate e i ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui a l l ô a r t . 5 2 , c o m m a 5 , l e g i s l a t i v o n . 4 4 6 / 9 7 a n c h e d i s g i u n t a m e n t e tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, in quest o c a s o i l F u n z i o n a r i o R e s p o n s a b i l e d a l l ô a f f i d a t a r i o c o n p a r t i c o l a r e r i g u a r d o capitolo di appalto.
5. Il Funzionario Responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

Art. 8
Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o d e l l ô u t e n t e n e l l e n o r m e d i l e g g e entrate e d i r e g o l a
2. N e l l ô e s e r c i z i o d e l l ô a t t i v i t ¨ i s t r u t t o r i a t n.241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo I I I , c o s ³ c o m e p r 13, comma 2, della legge medesima.
3. I n p a r t i c o l a r e i l r e s p o n s a b i l e d e v e e v i t a r e utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati. I l R e s p o n s a b i l e , n e i c a s i d i i n c e r t e z z provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti e s t e r n i a l l ô e n t e , o v v e r o n e l - 2 5 - 2 6 e f 2 8 d e l l a L e g g e s o c i 1 4 2 / 9 0 , i n c o n f o r m i t ¨ a l l a c o m m a 5 , l e t t e r a b) d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o n e l n.446/97.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale con delibera nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all ô a t t i v i t ¨ i n a r g o m e n Responsabile.

Art. 9
Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dellôattivit¨ di
poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è predisposto il responsabile.

Art. 10
Attività di liquidazione

1. Lôattivit¨ di liquidazione delle entrate
semplificazione, pubblicit¨ e trasparenza.
rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, lôaliquota applicata, lôimporto do
lôufficio presso il quale posa
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici della Direzione Entrate tramite personale appositamente autorizzato.

Art. 11
Attività di accertamento e rettifica

1. Lôatto di accertamento e rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, lôaliquota applicata, lôimporto dovuto, il
lôautorit¨ per lô
essere indicato lôufficio presso il quale
allôatto.
2. Lôatto di accertamento di cui al comma prec
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici della Direzione Entrate tramite personale appositamente autorizzato.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

Art. 12
Sanzioni tributarie- Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n.471,472 e 473 del 18 dicembre 1997.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli sia conformato a indicazioni contenute in atti stessi, omissioni direttamente conseguenti a ritardi.

Art. 12 BIS
Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il funzionario deve instaurare con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Il contribuente può, in ogni momento, rivolgersi all'ufficio competente al fine di ottenere una valutazione della propria posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto che egli stesso produce.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
3. Regolamenti e provvedimenti a rilevanza tributaria, in particolare, quelli che determinano aliquote e tariffe sono rilasciati a qualsiasi richiedente senza formalità e gratuitamente anche in deroga ad altre disposizioni che prevedono pagamenti e rimborsi a qualunque titolo.

Art. 13
Interpello del contribuente

1) Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi sia obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti suddetti.
2) Il richiedente, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, in
§ Indicare l'oggetto della richiesta in maniera chiara, fattispecie concreta e personale;
§ Indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenute utili per la soluzione del caso prospettato;
§ Fornire la propria soluzione, motivata;
§ Riportare le proprie generalità, indicare un recapito
I motivi in base ai quali il funzionario comunicati resp al richiedente.
3) Il riferimento al caso concreto e personale, di cui al comma 2, non è indispensabile se il soggetto interpellante è un Ente Pubblico o privato che esprime interessi di rilevanza diffusa nell'ambito territoriale di un Ordine Professionale o una Associazione, ovvero sindacale di categoria.
4) La presentazione dell'istanza non tributaria, effetto
5) Il Funzionario Responsabile, entro 120 giorni scritta e motivata, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. Questa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente medesimo. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine, con l'interpretazione prospettata dal richiedente. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
6) In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
7) Il Funzionario Responsabile può, a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta Comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale, ovvero al

Consiglio Comunale qualora ai fini della soluzione, si renda necessaria la interpretazione autentica della norma interessata.

TITOLO I I I
A T T I V I T A ô D I R I S C O S S I O N E

Art. 14
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e 28 gennaio 1988, n. 43.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione con le modalità dettagliate al successivo art. 16 bis.

Art. 15
Attività di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Il pagamento dei tributi comunali può essere effettuato con versamento diretto o tramite conto corrente e accrediti elettronici, in attuazione al principio della semplificazione e della economicità della riscossione. Con determinazione dirigenziale saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione per ogni singolo tributo.
3. Le ricevute di versamento rilasciate a seguito di pagamento di cui al comma 2 hanno valore di d i c h i a r a z i o n e a i s e n s i d e l l ô a r t . 19 53.0 c o m m a 5

Art. 15 bis
Canoni di locazione o affitto di beni comunali e occupazione suolo pubblico

1. Per i contratti di locazione o affitto di immobili di proprietà c o m u n a l e ¯ p r e v i s t o perfezionamento del relativo contratto siano subordinati alla prestazione della garanzia del pagamento di un importo pari ad almeno una semestralità del canone di locazione o affitto, mediante polizza fidejussoria, s t i p u l a t a d a l c o n d u t t o r e o d a l p r i m a r i a i m p o r t a n z a e d i g r a d i m e n t o d e l l ô E n locazione o affitto.

2. Parimenti, qualora non venga versata anticipatamente e per intero la TOSAP relativa a l l ô o c c u p a z i o n e p e r l o s v o l g i m e n t o d i a t t i c o n c e s s i o n e d e l s u o l o o d e l l ô a r e a a l l a p r e importo mediante polizza fidejussoria stipulata dal concessionario con società o banca di primaria importanza e di gradimento d e l l ô E n t e .

Art. 16 Dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario Responsabile della singola entrata (tributaria o extra-tributaria) oppure, per particolari casi, la Giunta Comunale in caso di temporanea difficoltà del debitore, possono concedere dilazioni di pagamento relative a somme certe, liquide ed esigibili risultanti da:
   a) a c c e r t a m e n t i t r i b u t a r i e s e c u t i v i , e m e s s i a s.m.i.;
   b) ingiunzioni di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910;
   c) Sanzioni CDS;
   d) atti emessi e notificati ai sensi di legge, rimasti insoluti;